



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENTILE e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2012

Modifica all'articolo 609-*quater* del codice penale in materia di inasprimento della pena per atti sessuali con minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - Per violenza e abuso all'infanzia s'intende «ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale» (articolo 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176).

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità fornisce una definizione di violenza e abuso all'infanzia, identificandola quale «uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, sui bambini da parte di un individuo o di un gruppo, che abbia conseguenze o grandi probabilità di avere conseguenze dannose, potenziali o effettive, sulla salute, la vita, lo sviluppo o la dignità dei bambini» (*World Report on Violence and Health* 2002).

La citata Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza (articoli 19, 32 e 34).

La Convenzione stabilisce che il fanciullo, ossia ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni (articolo 1), deve essere tutelato contro ogni forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe averne cura (genitore/i, tutore/i, altra persona che ne abbia l'affidamento).

In particolare, l'articolo 19 stabilisce che gli Stati parti sono tenuti ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è sotto la tutela

dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore e dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura. Tali misure protettive devono comprendere, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali mirati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

La Convenzione richiede l'impegno da parte degli Stati al fine di proteggere il fanciullo dallo sfruttamento per fini pornografici e dal coinvolgimento in attività sessuali illegali (articolo 34) e introduce una norma di ampia portata al fine di tutelare i bambini e gli adolescenti contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto (articolo 36), non meglio specificato, o specificabile a priori, all'interno della stessa.

Il Protocollo opzionale concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, (approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 6 settembre 2000, e ratificato ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46) impegna gli Stati parti a garantire misure tangibili per assicurare che tutti gli adulti coinvolti nello sfruttamento dei bambini siano puniti, anche se compiono abusi fuori dai propri confini ed a cooperare per garantire la protezione dei bambini vittime di traffico, lungo le frontiere; a proteggere i bambini particolarmente vulnerabili, soprattutto se coinvolti come testimoni in procedimenti giudiziari concernenti reati di sfruttamento sessuale; ad assicurare ai bambini che hanno

subito abusi o sfruttamento sessuale, o che sono vittime del traffico, adeguati servizi che consentano loro una completa reintegrazione e un pieno recupero fisico e psicologico.

Dallo Studio globale sulla violenza del 2006 a cura dell'esperto indipendente delle Nazioni Unite Paulo Sérgio Pinheiro, si stima che tra 500 milioni e un miliardo e mezzo di bambini e adolescenti subiscono forme di violenza. I bambini più a rischio, per quanto riguarda le violenze fisiche, sono soprattutto i più piccoli, mentre la vio-

lenza sessuale è maggiormente subita nell'età della pubertà o dell'adolescenza.

Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, reca una modifica dell'articolo 609-*quater* del codice penale in materia di atti sessuali con minorenni, volta a prevedere l'inasprimento della pena nei confronti dell'ascendente, del genitore, anche adottivo, o del di lui convivente, del tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 609-*quater* del codice penale le parole «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».